



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE

Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena C.F. e P.I. 00388300527

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 (E SS.MM.II.), PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RMN 1,5 T PRESSO IL P.O. SANTA MATIA ALLE SCOTTE – LOTTO II, PIANO 4S (FASE B)"

CUP: I67H18002110008



PREMESSE

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

1.2 Dotazioni tecniche

1.3 Identificazione

2 DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3 OGGETTO DELL'APPALTO

3.1 Durata dell'appalto

3.2 Revisione prezzi

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

3.3.1 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice

4 IMPORTO A BASE DI GARA, LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORME SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Soggetti ammessi a partecipare

5.2 Soggetti in concordato preventivo con continuità

5.3 Cooptazione

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1 Self cleaning

6.2 Altre cause di esclusione

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

7.1. Requisiti di idoneità



7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

7.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

7.4.1 Requisiti di idoneità professionale

7.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

8 AVVALIMENTO

9 SUBAPPALTO

10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

11 GARANZIA PROVVISORIA

12 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

15 SOCCORSO ISTRUTTORIO

16 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

16.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

16.3 Documento di gara unico europeo

16.3.1 Documento di gara unico europeo – DGUE per consorziate di cui alle lett. b) c) e d) e ausiliarie

16.4 Dichiarazioni integrative DGUE e Modello Dichiarazioni Integrative artt. 11, 102 e 113 del D. Lgs. n. 36/2023

16.5 Patto d'integrità

16.6 Documentazione in caso di avvalimento



- 16.7** Concordato preventivo
- 16.8** Documentazione ulteriore per i soggetti associati
- 16.9** Garanzia provvisoria e impegno
- 16.10** Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- 16.11** Ricevuta di pagamento bollo
- 16.12** Codice di comportamento

17 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

19 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE

20 VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CON INVERSIONE DOCUMENTALE

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- 22.1** Note di tutela per l'AouS
- 22.2** Norme in caso di liquidazione, risoluzione o recesso

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

24 CODICE DI COMPORTAMENTO

25 ACCESSO AGLI ATTI

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 27.1** Finalità del trattamento
- 27.2** Modalità del trattamento dati
- 27.3** Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
- 27.4** Diritti dell'interessato
- 27.5** Periodo di conservazione dei dati
- 27.6** Natura del conferimento
- 27.7** Dati sensibili e giudiziari

ALLEGATI



PREMESSE

Con la Deliberazione a contrarre n. 1539 del 23/12/2025 questa Azienda ha indetto la procedura aperta in oggetto ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per lavori finalizzati alla installazione di una nuova RMN da 1,5T presso il PO Le Scotte di Siena, codice CUP I68I20000690006.

Il progetto, validato e verificato, è stato approvato con Deliberazione AouS n. 1539 del 23/12/2025.

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione del minor prezzo di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/homepage/>.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 107, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 (inversione procedimentale) che prevede di aprire prima le offerte economiche e di procedere successivamente alla verifica della documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 si precisa che il procedimento di gara si concluderà entro cinque (5) mesi.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 si precisa che i CAM sono disciplinati nel capitolo speciale di appalto a cui si demanda.

Il luogo di svolgimento del servizio è Siena (SI) - Codice NUTS ITI19

CPV principale 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione.

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'Ing. Giulio Favetta, *Direttore della UOC Realizzazioni*.

Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D. Lgs 36/2023, è l'Ing. Agnese Pieracci, Direttore della *UOC Programmazione, monitoraggio e procedure di gara in area tecnica*.

Il Seggio di Gara è composto da:

Ing. Giulio Favetta – Direttore UOC Realizzazioni - Presidente

Dott.ssa Cinzia Belella – Area dei professionisti della salute e dei funzionari - Componente

Dott. Gabriele Ciampolini – Assistente Amministrativo - Componente

1. PIATTAFORMA

1.1 La piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;



- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”, approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione “Progetto”.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/page/10/bandi-di-gara-e-contratti.html>, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della PAD sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 6.8.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con



connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 8148 0761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'email al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara con la modulistica da presentare a corredo dell'offerta;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Progetto esecutivo come da relativo elenco elaborati;
- Schema di contratto;
- Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione AOUS n. 1177 del 29/11/2023;
- Protocollo d'Intesa per la Prevenzione e Sicurezza sui Cantieri negli Appalti Pubblici di Edilizia Ospedaliera sottoscritto tra OO.SS. e Enti del SSR;
- Patto di integrità.

La predetta documentazione è disponibile sulla piattaforma START (<http://start.toscana.it>) e sul sito internet della Stazione Appaltante, Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Bandi di Gara https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html)

Si precisa che la normativa di riferimento è la seguente:

- Direttiva 2014/24/UE;
- Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con i relativi allegati;
- Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F per la parte non abrogata;
- Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 nelle parti non abrogate;
- Codice Civile – Libro IV, Titolo III, Capo VII “dell'appalto” artt. 1655-1677;
- Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, con i relativi Regolamenti di attuazione: n. 30/R del 27 maggio 2008 e ss.mm.ii.;
- Altre vigenti disposizioni di leggi, decreti, regolamenti e decreti ministeriali in materia di appalti di OO.PP.;
- Tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da formulare attraverso l'apposita funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile nella pagina di dettaglio della gara sul sistema telematico START, entro e non oltre il **25/01/2026 ore 13:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il **04/02/2026**, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” all'indirizzo internet <http://start.toscana.it>.

In caso di discordanza fra il CSA e il presente Disciplinare prevale quanto indicato nel Disciplinare di Gara.



Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute oltre il termine fissato per la scadenza della loro presentazione.

Gli operatori economici sono invitati a consultare regolarmente la sezione dedicata ai comunicati della stazione appaltante.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della procedura è l'affidamento dei lavori finalizzati alla installazione di una nuova RMN da 1,5T.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, non risulta economicamente conveniente suddividere il presente appalto in lotti, tenuto conto della omogeneità dei lavori e quindi completare l'opera mediante un unico intervento, che ne consenta l'utilizzazione compiuta, inoltre la suddivisione in lotti comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi. Ad ogni modo sarà garantita la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità secondo le modalità previste dal D. Lgs. 36/2023.

L'appalto è stipulato "a corpo", con le modalità di cui all'art. 1 del CSA.

L'importo totale dei lavori a base di gara IVA esclusa (10%) è di € 1.299.289,22, di cui:

- per lavori € 1.257.549,60 (di cui € 256.936,51 costo della manodopera con incidenza 20,43%);
- per costi della sicurezza € 41.739,62 non soggetti a ribasso d'asta.



TAB 1 - IMPORTI DELL'APPALTO

1	Lavori (L) A corpo	€ 1.257.549,60
<i>di cui Costi della manodopera € 256.936,51</i>		
2	Costi della sicurezza (CS) a corpo	€ 41.739,62
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)	€ 1.299.289,22

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il progettista ha stimato pari ad € 256.936,51 così come riportati analiticamente negli elaborati tecnici “3.OC.QIM – Quadro incidenza manodopera”, “3.E.QIM – Quadro incidenza manodopera” e “3.M.QIM – Quadro incidenza manodopera”, riferiti rispettivamente alle lavorazioni afferenti alle Opere civili, Impianti elettrici e speciali ed Impianti Meccanici previste da Progetto Esecutivo.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, l'offerta economica del concorrente dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. L'importo degli oneri aziendali relativi alla sicurezza è già incluso nei prezzi unitari e quindi nell'importo dei lavori di cui alla precedente tabella, e pertanto assoggettati al ribasso d'asta. Resta altresì ferma la possibilità per l'Amministrazione di richiedere chiarimenti sul punto.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

In relazione alla tipologia di lavori prevista, l'intervento può essere ascritto alle seguenti categoria di opera:



TAB. 2 - TABELLA DI PERCENTUALIZZAZIONE COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA

	Categoria	Classifica	Descrizione	Importo lavori soggetti a ribasso	Di cui costo della manodopera	Importo costi della sicurezza	Importo totale lavori e costi della sicurezza	Aliquota categoria
PREVALENTE	OG1	II	Opere Civili	€ 516 679,86	€ 131 485,01	€ 17 149,24	€ 533 829,10	41,09%
SCORPORABILE	OS30	II	Impianti elettrici	€ 334 689,84	€ 47 852,73	€ 11 108,77	€ 345 798,61	26,61%
SCORPORABILE	OS28	II	Impianti termici e di condizionamento	€ 357 614,25	€ 60 223,67	€ 11 869,68	€ 369 483,93	28,44%
SCORPORABILE	OS3	II	Impianto idrico sanitario e gas medicali	€ 48 565,65	€ 17 375,10	€ 1 611,93	€ 50 177,58	3,86%
			TOTALE	€ 1 257 549,60	€ 256 936,51	€ 41 739,62	€ 1 299 289,22	100,00%

*La categoria prevalente potrà essere subappaltata fino al 49,99%.

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell'art.226 comma 3 bis del Codice ed in conformità al parere del MIT n.3255 del 30/01/2025.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D. Lgs. n. 36/2023, “*La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara*” e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, allegato II.12 al Codice, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori. La comprova del requisito è fornita mediante presentazione di attestazione SOA in corso di validità.

In base a quanto evidenziato dalla Tabella 2, si specifica quanto segue:

- è ammesso l'avvalimento secondo le modalità e alle condizioni stabilite dall'art. 104 del D.Lgs n. 36/2023.
- il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023.

Si evidenzia che, in fase di esecuzione dell'appalto il soggetto che eseguirà, a qualunque titolo le lavorazioni relative agli impianti di cui all'art. 1 comma 2 del **D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”**, ascrivibili alle categorie OS3, OS28 ed OS30, dovrà necessariamente essere in possesso della relativa abilitazione (attraverso il certificato di iscrizione nel registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993. N. 580 o nell'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, recante l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art 4 del DM 22 gennaio 2008 n. 37 in capo all'impresa o al responsabile tecnico preposto con atto formale) da dimostrarsi prima dell'inizio di tali opere.



Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto OG1 è il seguente: **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012)**.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle prestazioni OS3, OS28 ed OS30 è il seguente: **CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) a norma del comma 2-bis art. 112.**

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nelle prestazioni OG11 è il seguente: **CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) a norma del comma 2-bis art. 112.**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da trasmettere in sede di presentazione dell'offerta tecnica che verrà verificata anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per al prezzario della Regione Toscana anno 2025, della Regione Umbria anno 2024 (approvato con Delibera Giunta Regionale n. 143 del 26/02/2025 e vigente dal 12/03/2025) della Regione Marche 2024 ed al Prezzario DEI I semestre 2025.

Le analisi prezzi sono integrate da ulteriori voci non facenti parte dei prezzari di cui sopra per i casi in cui non siano risultate reperibili o, se reperibili, non significative della realtà locale e congrui con le esigenze del relativo mercato.

L'appalto è finanziato per € 1.300.000,00 con fondi Regionali DGR 1061/2020, per € 600.000,00 con fondi FSC e per € 19.401,64 con finanziamento Aziendale.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è riconosciuto un premio di accelerazione secondo i criteri stabiliti nello schema di contratto allegato.

3.1. DURATA DELL'APPALTO

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 330 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

Resta ferma per la Stazione Appaltante la possibilità di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della sottoscrizione dello stesso.

3.2. REVISIONE PREZZI

Con le modalità di cui all'art. 25 del CSA, La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una **variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari all'90% di detta eccezione.**

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:



- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

In ossequio a quanto stabilito all'allegato 2 bis al D. Lgs 36/2023, art. 5, le Stazioni Appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1 dell'allegato 2 bis. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo del citato allegato 2 bis.

Quando, in occasione delle verifiche di cui sopra, si realizza la condizione che determina la necessità di procedere alla revisione dei prezzi, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli statuti di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.

Il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B dell'allegato 2 bis.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle lavorazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati, ove possibile, i medesimi prezzi previsti dal contratto. Qualora, diversamente, le suddette lavorazioni ulteriori non trovino corrispondenza in alcun prezzo del contratto, alle medesime saranno applicati i prezzi rinvenibili nelle corrispondenti voci presenti nel prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo ovvero, in ultima ipotesi, attraverso apposita analisi prezzi condotta dal Direttore dei lavori e approvata dal RUP, decurtando il medesimo ribasso d'asta offerto in gara.

In ogni caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'applicazione dell'art. 120 comma 9, così come previsto nel parere MIT 3116 del 06/12/2024 opera esclusivamente come vincolo per l'appaltatore in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara, pertanto non è oggetto di conteggio nell'importo della procedura.



4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 Soggetti ammessi a partecipare

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di



partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- d) Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

4.2. Soggetti in concordato preventivo con continuità

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

4.3. Cooptazione

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello dichiarazioni integrative e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva.

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.



Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.



6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO E PROFESSIONALE

Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e le qualifiche indicate al precedente Articolo 3 di importo pari o superiore a € 150.000,00, alle condizioni di seguito specificate. Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara i concorrenti singoli (imprese singole e consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c) e d), del Codice) dovranno autocertificare il possesso di attestazione SOA in corso di validità (art.2 allegato II.12 al Codice).

Qualora l'Operatore Economico, singolo o associato, non possieda la qualificazione SOA per categoria e/o classifica adeguata per una o più delle categorie scorporabili sopra indicate, dovrà obbligatoriamente indicare la volontà di subappaltare le relative opere ad Imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Nel caso di ricorso al subappalto, l'operatore qualificato per la categoria prevalente dovrà coprire con la propria qualifica anche l'importo delle lavorazioni della categoria subappaltata.

Pertanto, nel caso di ricorso al subappalto di tutte le categorie scorporabili indicate nella precedente tabella, l'operatore dovrà possedere la SOA nella categoria OG1 classifica III bis o superiore. Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.



6.3.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.3.2 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell’allegato II.12, parte IV al Codice:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi (di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e) del codice), i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile costituiti o costituendi (di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f) del codice) ed i Gruppi Economici di Interesse Europeo (di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h del codice), sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano le disposizioni contenute nell’allegato II.12.

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, i consorzi ordinari ed i GEIE, possono liberamente stabilire le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.

I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Pertanto, in sede di offerta, devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti di partecipazione, possono raggruppare altre imprese qualificate (cooptazione) anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

6.4.1 Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici



6.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. (ai sensi dell'articolo n. 67 comma 5 del Codice).

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, si qualificano mediante i requisiti posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. (ai sensi dell'articolo 67 comma 4 del Codice).

I consorzi stabili eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante:

-Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

-Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio nella misura corrispondente alla quota di esecuzione assegnata dal Consorzio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.



L’impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall’articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell’ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all’offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l’impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.

Nel caso in cui l’impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un’altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.

Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti generali e i requisiti di idoneità professionale, tra cui l’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’AouS in relazione alle È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento premiale, l’assenza del contratto o la sua incompletezza, compreso l’assenza della firma tra le parti, non può essere sanata in quanto la documentazione dell’offerta tecnica non è soggetta a soccorso istruttorio. In tal caso, essendo l’avvalimento finalizzato esclusivamente al miglioramento dell’offerta, gli eventuali punteggi premiali raggiunti tramite avvalimento premiale non conforme, non potranno essere attribuiti.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Condizione necessaria è che all'atto dell'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'appalto il concorrente abbia dichiarato nel DGUE l'intenzione di avvalersi del subappalto per le relative tipologie di lavorazioni in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le prestazioni che si intende subappaltare.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Nei restanti casi è facoltà dell'operatore economico ricorrere al subappalto indicandone l'intenzione nell'apposita sezione del DGUE.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione del cantiere per l'esigenza di avere controparti certe e verificate, nonché per il rafforzamento del controllo delle attività di cantiere.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ove risulti, prima della data di approvazione della proposta di aggiudicazione, che l'operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all'approvazione della proposta di aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico.

La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 11 dell'art.119 del D.Lgs 36/2023, corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi configurate al comma medesimo.

Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 co. 1, lett. a) e dell'articolo 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 13,70% (tredici/70 percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione). Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni,



ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell'Ingegneria Civile (I.E. codice ATECO F42), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, ritenuto prevalente in termini di rappresentatività per la natura delle opere oggetto di contratto, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (dati ISTAT anno 2017: su un totale di 85.209,17 dipendenti nel settore dell'Ingegneria Civile, solo 7.415,63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell'Ingegneria Civile si attesta a circa l'8,70%, sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, risulta di difficile realizzazione. Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione della citata disposizione determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, co. 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 8,70%). Tuttavia, al fine di incoraggiare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile dell'8,70% registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 5 del D.M. 20 giugno 2023, recante "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati". Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato. Resta fermo che l'Aggiudicatario dovrà, comunque, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti producono, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale rapporto dovrà essere inserito nell'apposito spazio sulla piattaforma START.

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte a pena di esclusione da ciascuna impresa del RTI/Consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006.

In caso di cooptazione, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte altresì a pena di esclusione dall'impresa cooptata, se tenuta alla redazione dello stesso.

In caso di avvalimento, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere prodotte a pena di esclusione altresì dall'impresa ausiliaria, se tenuta alla redazione dello stesso.

L'omessa presentazione della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile è sanabile mediante soccorso istruttorio, purché lo stesso sia stato redatto e



trasmesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 12.992,89, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione



appaltante);

- a) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- c) avere validità per 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- e) [facoltativo] essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... [indicare] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023, *“Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.”*.

La documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno del fideiussore devono essere inserite, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto sullo stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice e dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Generale;
- la polizza assicurativa per danni da esecuzione e per responsabilità civile verso terzi nella



misura e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice e dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre il giorno e l'ora indicati nel sistema START** pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto



previsto al paragrafo 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto” consultabili all’indirizzo Internet: <https://start.toscana.it/>, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella PAD.

L’“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta economica.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L’Ente concedente considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta (passo 1 – “definisci forma di partecipazione”) indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell’Ente concedente entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte tecniche o economiche, l’operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la



presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Nel caso di G.E.I.E., raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E., raggruppamento o del consorzio.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.), fermo restando quanto previsto all'art. 101 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.), sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel presente disciplinare;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;



- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l’erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell’impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell’ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

NB La mancata o irregolare presentazione della documentazione di comprova del versamento dell’imposta di bollo, non darà luogo all’attivazione del soccorso istruttorio ma la Stazione Appaltante procederà alla segnalazione all’Agenzia delle Entrate per quanto di rispettiva competenza.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD START per compilare o allegare la seguente documentazione: domanda di partecipazione;

- a) Domanda di partecipazione (generata dalla piattaforma);
- b) DGUE (generata dalla piattaforma);
- c) Dichiarazione integrative (per operatori economici che partecipano in forma singola e per membri di raggruppamenti temporanei di impresa/Consorzi ordinari/GEIE);
- d) Dichiarazioni integrative (per consorziate esecutrici dei Consorzi art. 65 co 2, lett. b), c), d) e per impresa ausiliaria);
- e) Modello dichiarazioni integrative artt. 11, 102 e 113 del D.lgs. n. 36/2023
- f) eventuale procura;
- g) garanzia provvisoria;
- h) documentazione in caso di avvalimento;
- i) documentazione per i soggetti associati;
- j) documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo secondo le modalità di cui al punto 15.1 del presente disciplinare.;
- k) documentazione attestante il pagamento del contributo ANAC;
- l) codice di comportamento
- m) attestazione SOA.
- n) Patto di integrità

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;
- le dichiarazioni relative gli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
- il richiamo all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 del Codice va inteso riferito all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.
- il richiamo all'art. 92 del DPR 207/2010 va inteso riferito all'art. 30 dell'allegato II. 12 al Codice.

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico START e deve essere redatta secondo le modalità indicate nel “Manuale d’uso per gli operatori economici per l’utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte” disponibile all’indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction> .

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;



- **Compilare il form - Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

In caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, la mandataria deve generare per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente "*domanda di partecipazione*"; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'indirizzario fornitori.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o lettera c) o lettera d) del D. Lgs. 36/2023 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "*domanda di partecipazione*", specificando la tipologia di consorzio e indicando, se non esegue in proprio, i nominativi delle imprese consorziate esecutrici;
- indicare le imprese consorziate anche non esecutrici che prestano i requisiti al Consorzio;
- firmare digitalmente la "*domanda di partecipazione*" generata dal sistema.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.



La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

N.B. In caso di partecipazione in RTI, l'imposta di bollo è dovuta solo dalla mandataria

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il DGUE on line, seguendo le istruzioni della Piattaforma.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, compilato per le parti relative ai requisiti generali e a quelli speciali oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il Documento di gara unico europeo deve essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (DGUE on line);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate (DGUE on line);
- nel caso di consorzi cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio (DGUE on line) e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e/o dai consorziati che prestano i requisiti (questi ultimi compilando il DGUE on line, oppure, solo nel caso in cui il relativo consorzio, che concorre alla gara, sia anche membro di raggruppamento, compilando e allegando il modello di DGUE allegato alla documentazione di gara).

ATTENZIONE

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete d’imprese, il sistema START prevede la compilazione del questionario on line-DGUE elettronico per ciascun membro dell’operatore riunito (il sistema gestisce la richiesta amministrativa del DGUE elettronico allo stesso modo della domanda di partecipazione).

Start genera automaticamente la richiesta amministrativa del DGUE elettronico, oltre che per il concorrente, anche per la/le impresa/e ausiliaria/e in caso di avvalimento e, nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti.

Con l’aggiornamento del sistema START del 30 maggio 2025, il membro di un operatore riunito (la/le mandante/i in caso di RTI), l’impresa ausiliaria in caso di avvalimento, la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici possono compilare e inserire a sistema in maniera autonoma il DGUE elettronico di propria pertinenza. La nuova funzionalità è disponibile per le procedure pubblicate a partire dal 2 giugno 2025, comprese le procedure che al momento del rilascio erano nello stato “in pubblicazione”. La nuova



funzionalità è disponibile anche per le procedure “Negoziata da indagine” per le quali al momento del rilascio è stata pubblicata solo la fase di indagine di mercato.

Per l’impresa capogruppo/mandataria/offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre al proprio DGUE, anche quello delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

Nell’attuale versione di START, non è prevista la compilazione del questionario on line per le imprese cooptate nelle gare di lavori pubblici: in questo caso il concorrente deve inserire nell’apposito spazio creato dalla stazione appaltante su START il DGUE compilato e firmato, utilizzando un modello editabile reso disponibile dalla stazione appaltante nella documentazione allegata sulla singola procedura.

Si ricorda inoltre che nel caso di partecipazione in forma di RTI nel quale uno dei membri è un consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, nell’attuale versione di START non è prevista la compilazione del questionario on line per le consorziate esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti: in questo caso la mandataria del RTI deve inserire nell’apposito spazio creato dalla stazione appaltante su START il DGUE compilato e firmato, utilizzando un modello editabile reso disponibile dalla stazione appaltante nella documentazione allegata sulla singola procedura.

Per completezza informativa si invitano gli utenti a prendere visione dei due documenti presenti nella pagina “Istruzioni” - sezione “Manuali utilizzo funzionalità START”.

Nel DGUE di ciascuna delle consorziate esecutrici devono essere indicate le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.94 c.3 del Codice. Documento OBBLIGATORIO soltanto in caso di consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell’art. 65 del Codice.

Il DGUE è OBBLIGATORIO anche in caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (D.lgs. 14/2019). Tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

15.4. Dichiarazioni integrative DGUE e Modello Dichiarazioni Integrative artt. 11, 102 e 113 del D. Lgs. n. 36/2023

Le dichiarazioni vanno rese sui relativi modelli reperibili sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - SEMPRE OBBLIGATORIO. Le dette dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- il/i nominativo/vi del/degli amministratore/i di fatto;
- di applicare il CCNL indicato nel presente disciplinare o indica diverso CCNL applicato dichiarando che quest’ultimo garantisce tutele economiche e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato dall’AouS;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all’AouS la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;



- ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.

In caso di operatori riuniti, anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare i propri modelli integrativi e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di consorzio ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare i propri modelli integrativi e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di cooptazione ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice anche il legale rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare i propri modelli integrativi e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D. Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare i propri modelli integrativi e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

15.5 Patto d'integrità

Il Patto d'integrità, approvato con Deliberazione AouS n.13 del 09/01/2025, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal concorrente, secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 del presente disciplinare ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. La sottoscrizione del Patto è condizione di ammissione alla procedura di gara.

15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il contratto di avvalimento;
- 2) il DGUE dell'ausiliaria.
- 3) dichiarazioni integrative per ausiliaria di cui al punto 16.4.
- 4) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 5) copia dell'ultimo rapporto periodico** sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, **se tenuta alla redazione dello stesso**, come indicato al successivo punto j).

NB: Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.7 . DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

15.7.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



15.7.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.7.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Allegare il modello RT costituendo debitamente compilato e firmato digitalmente da tutti i componenti del costituendo raggruppamento, dovrà essere inserito nell'apposito spazio della piattaforma START a cura della mandataria.

15.7.4 Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune **con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- nella domanda di partecipazione compilare:
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.
 - dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma **è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite
- dai singoli operatori economici aggregati in rete;

15.7.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, resse da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete nella domanda



di partecipazione, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.7.6 Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- f) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;



- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15.8 DICHIARAZIONE PER ACCESSO AGLI ATTI BUSTA AMMINISTRATIVA

Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di accesso agli atti e quindi alla pubblicazione della documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del Codice, i concorrenti devono compilare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante “Dichiarazione accesso atti documentazione amministrativa”.

Nel caso in cui un operatore intenda oscurare determinate parti della propria documentazione amministrativa, è tenuto altresì, ad allegare, unitamente al modello, anche i documenti interessati nella versione con le parti oscurate.

Per documentazione amministrativa si intende anche la documentazione integrativa eventualmente richiesta a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto:

concorrente partecipante come impresa singola;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, Coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L’offerta economica di START sarà pubblicata come da rispetto della normativa vigente.

16. OFFERTA ECONOMICA

L’operatore economico inserisce nella Piattaforma secondo le indicazioni specificate nel “Manuale d’uso” l’Offerta economica che deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Il modulo per la presentazione dell’offerta economica è generato automaticamente dalla Piattaforma START e contiene l’offerta economica, indicante, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale espresso con 2 decimali offerto sull’importo a base di gara pari a € 1.257.549,60** soggetto a ribasso nei termini di legge;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- c) la stima dei costi della manodopera al netto delle spese generali e dell’utile di impresa.**

Gli oneri della sicurezza afferenti l’impresa indicati non possono essere pari a “zero” pena l’esclusione. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e imputati allo specifico appalto.

Il costo della manodopera da indicare non può essere pari a “zero”.

Qualora l’operatore economico **indichi un costo della manodopera inferiore rispetto al costo della manodopera indicato dalla stazione appaltante (Euro 256.936,51)**, in quanto è fatta salva la possibilità per il medesimo di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell’art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, la Stazione Appaltante valuterà la congruità dell’offerta economica del concorrente secondo quanto previsto all’art. 110 del D. Lgs. 36/2023.



Per quanto sopra, la Stazione Appaltante accoglierà spiegazioni dall'operatore economico formulate secondo quanto indicato al comma 3 dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023; non saranno altresì ammesse giustificazioni riguardanti quanto indicato al comma 4 del citato art.110.

Per presentare l'offerta economica generata automaticamente dalla piattaforma START il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune), l'offerta economica deve essere firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito (o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica), per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui alla presente lettera d'invito, l'offerta economica può essere firmata digitalmente dal solo soggetto indicato quale mandatario.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108 del Codice, determinato dal miglior ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza,

La stazione appaltante intende avvalersi dell'istituto dell'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica, avrà luogo il giorno **12/02/2026**, alle ore **10:30** presso il Dipartimento Tecnico dell'AOUS Lotto I, primo piano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti ai concorrenti mediante comunicato sulla piattaforma PAD START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito <https://start.toscana.it>.

Con l'inversione procedimentale si procede, prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, infine alla verifica della documentazione amministrativa del miglior offerente in graduatoria e del secondo classificato.

Pertanto, il Seggio di Gara, assistito dal RUP di gara in seduta pubblica, accede all'offerta economica dei concorrenti, mentre la documentazione amministrativa resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema



e procede:

- all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche,
- alla lettura delle offerte economiche e all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari,
- all'approvazione della documentazione economica.

Il Seggio procede quindi all'apertura delle buste amministrative e alla verifica dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti ed eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14.

Successivamente si accede alla classifica simulata della gara formulata in automatico dal sistema START.

Ai sensi dell'articolo 54 c. 1 del Codice, si prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo, in applicazione del metodo A di cui all'All. 2 del Codice, così come individuato nella determinazione a contrarre se il numero di offerte ammesse risulta superiore al numero minimo previsto dalla normativa vigente.

In presenza di offerte identiche di due o più concorrenti primi in graduatoria, i predetti concorrenti saranno invitati a presentare un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni, nel rispetto della soglia di anomalia predeterminata. La richiesta avviene tramite Piattaforma START. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Nel caso in cui nessuno dei due, differenti voglia migliorare la propria offerta, si procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la Piattaforma.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione che intervenga in conseguenza di una esclusione di un'offerta non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte medesime.

Nella presente fase, NON trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, di cui all'art. 101 del Codice, pertanto la mancanza, l'incompletezza e/o l'irregolarità dell'offerta economica in merito alle indicazioni richieste dal presente disciplinare di gara, NON potranno essere sanate e determineranno l'**ESCLUSIONE IMMEDIATA** del concorrente.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione dell'art. 54 c. 1, trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, che non presenta un interesse transfrontaliero certo e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, si procede al calcolo dell'anomalia ed alla conseguente esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

La soglia di anomalia verrà calcolata automaticamente mediante apposita funzionalità della piattaforma START in base alla formula di cui all'allegato II.2 metodo A.

In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso il numero di offerte valide sia inferiore a cinque risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà presentato il massimo ribasso.

Nel caso il numero delle offerte sia pari o superiori a cinque, risulterà aggiudicatario l'operatore economico che avrà presentato la miglior offerta non risultata anomala.

Il calcolo della soglia di anomalia e le eventuali esclusioni conseguenti alla sua applicazione, saranno effettuati dal portale telematico. Il RUP sottoporrà in ogni caso a verifica l'offerta che contenga una diminuzione dei costi della manodopera rispetto a quelli contenuti negli atti di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive



offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara come in premessa costituito, in seduta pubblica apre la “BUSTA A - Documentazione Amministrativa” e procede, nei confronti del miglior offerente in graduatoria e del secondo classificato, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 15, se necessario. Qualora alla conclusione del soccorso istruttorio le carenze e le irregolarità sostanziali non saranno state sanate si procederà all'esclusione;
- d) proporre al RUP l'eventuale esclusione in presenza di motivi di esclusione non sanabili o carenza dei requisiti parimenti non sanabili mediante soccorso istruttorio;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nel caso in cui se non vi fosse la necessità di soccorso istruttorio, si procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione in capo al primo in graduatoria e si chiude la seduta.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.



È sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 55 comma 2 del Codice, non si applica il termine dilatorio dei 32 giorni per la stipula del contratto previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, essendo una procedura di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del codice, la garanzia definitiva che è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto



del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata e comunque nel rispetto dell'art. 18 del Codice.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a:

- presentare il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, e 86, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 81/2008;
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata; quant'altro necessario per la stipula del contratto, come richiesto della Stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

21.1 Note di tutela per l'AouS

Ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice l'AouS potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; tale facoltà dovrà essere esercitata entro trenta giorni dal termine delle procedure di valutazione delle offerte.

Il presente bando non vincola l'AouS la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa o di diverse valutazioni insindacabili da parte dei concorrenti, si riserva di annullare o revocare la procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno, senza che i concorrenti e gli offerenti abbiano niente a pretendere a titolo di danno, indennizzo, rimborso o per qualsivoglia altro titolo o ragione per il fatto di aver presentato domanda e/o offerta.

Non si darà corso all'affidamento in caso di revoca del finanziamento, a qualunque causa tale revoca sia dovuta.

21.2 Norme in caso di liquidazione, risoluzione o recesso

In caso di liquidazione o concordato preventivo del soggetto inizialmente aggiudicatario, di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa,



tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'AouS.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione anche della “Nota informativa sui rischi lavorativi presenti all'interno delle strutture dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese per le ditte appaltatrici e i lavoratori esterni”, sottoscritta digitalmente per accettazione e del “Protocollo d'intesa per la prevenzione e sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera” sottoscritto dalla Regione Toscana e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

La disponibilità dei documenti sopra indicati è garantita dalla PAD tramite la funzionalità dell'accesso agli atti.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati, nella comunicazione dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al



comma 2 dell'articolo 35 del codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Detti dati sono necessari per la gestione del procedimento di appalto e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, RGPD), nonché del Regolamento dell'AOUS di cui alla Deliberazione DG n. 314/2022 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, (privacy@ao-siena.toscana.it).

Il Dirigente preposto al trattamento dei dati personali relativo alla presente procedura è il Direttore della UOC Realizzazioni Ing. Giulio Favetta.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del Codice dei Contratti e alla normativa legislativa e regolamentare nazionale e regionale vigente in materia.

25.1 Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative e nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

25.2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza



e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

25.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

25.4 Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla parte Terza – diritti dell'interessato del Regolamento aziendale in materia di protezione dati personali approvato con Deliberazione AOUS n. 314 del 31/03/2022 e consultabile sul sito istituzionale al link: https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/pagina39_regolamenti.html

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attestano l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nel Regolamento citato e nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del RGPD "Attività contrattuale", disponibile al link <https://www.ao-siena.toscana.it/privacy/privacy-in-azienda/documentazione-aziendale/>

25.5 Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati, in ossequio all'art. 112 comma 4 del D. Lgs 36/2023, è di 5 anni dall'aggiudicazione dell'appalto.

25.6 Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

25.7 Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.



**Responsabile della fase di affidamento
Direttore UOC Programmazione,
monitoraggio e procedure di gara in area
tecnica**

Ing. Agnese Pieracci
(documento firmato digitalmente)

**Responsabile Unico di Progetto
Direttore U.O.C. Realizzazioni
Ing. Giulio Favetta
(documento firmato digitalmente)**